1



Regione Puglia Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 103 del 13/06/2017

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.73 c.1 lett.a) D.Lgs.118/2011 derivante da:1) sentenza n.131/2017 Tribunale di Bari – sezione lavoro "S.N." (cont.1192/11/FO); 2) sentenza n.284/2016 C.d.A. Lecce – Sez. Distacc. Taranto "C.N." (cont.373/06/GA/LO); 3) decreto liquidazione C.T.U. n.1500/2016 C.d.A. Lecce – Sez. Distacc. Taranto "Dr. C.A." (cont.373/06/GA/LO).



Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da:

- 1) sentenza n. 131/2017 Tribunale di Bari sezione lavoro "S. N." (cont. 1192/11/FO);
- 2) sentenza n. 284/2016 C.d.A. di Lecce Sez. Distacc. Taranto "C. N." (cont. 373/06/GA/LO);
- 3) decreto di liquidazione C.T.U. n. 1500/2016 C.d.A. di Lecce Sez. Distacc. Taranto "Dr. C. A." (cont. 373/06/GA/LO).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, <u>l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi per esempio anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.</u>

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

Per quanto attiene al contenzioso di cui al numero 1), si rappresenta che il sig. S. N., operaio irriguo appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio sino a maggio 2010, con ricorso ex art. 414 c.p.c chiedeva il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, sulla base degli accordi collettivi, il rimborso dell'indennità di percorrenza "casa - posto lavoro - casa" per il periodo dal 01.05.2005 al 31.05.2010, nonché la rifusione delle spese legali in distrazione.

Resisteva la Regione sollevando l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta e di conseguente nullità del ricorso, oltre che in subordine l'eccezione di prescrizione.

All'esito del giudizio il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, in aderenza ad un ormai consolidato orientamento, con **sentenza n. 131 del 16.01.2017**, nell'accogliere solo parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata, accoglieva il ricorso condannando la Regione a corrispondere l'indennità di percorrenza in ragione di 1/5



del costo della benzina per i chilometri indicati e per il periodo dal 01.06.2006 al 31.05.2010 pari ad € 3.375,24, oltre interessi (€ 570,51) e rivalutazione (€ 454,03) per un totale di € 4.399,78. Condannava, altresì, la Regione al pagamento delle spese legali per l'importo di € 1.961,00 per un totale complessivo di € 2.861,34 (di cui € 451,03 per ritenuta d'acconto).

Conseguentemente, occorre riconoscere senza indugio il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza descritta.

Per quanto attiene al contenzioso di cui al numero 2), si rappresenta che il sig. C. N., operaio irriguo appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio sino a maggio 2010, chiedeva l'inquadramento nella V fascia funzionale del CCNL dei Consorzi di Bonifica, nonché in via subordinata, nel 1° livello dell'Area I (ex specializzati) del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10/7/2002 e dell'art. 8 CCPL del 28.02.2005, con conseguente condanna della Regione a procedere all'inquadramento giuridico richiesto nonché a corrispondere le relative differenze retributive, oltre accessori.

Con sentenza n. 3001/11 del Tribunale di Taranto, il Giudice del Lavoro rigettava in toto la descritta domanda.

Avverso la suddetta sentenza il sig. "C. N." proponeva appello (R.G. 692/2011 – cont. 373/06/GA/LO), nel corso del quale resisteva al Regione.

Nel corso del giudizio veniva anche disposta C.T.U. contabile per la quantificazione delle richieste differenze retributive.

All'esito del giudizio, l'adita C.d.A. di Lecce – Sezione distaccata, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava il diritto del sig. "C.N." all'inquadramento nella categoria di operaio specializzato super dell'Area I (ex specializzati) del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti, condannando la Regione al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 16.855,11, a titolo di differenze retributive per il periodo maggio 1990 – maggio 2010, oltre accessori dal dovuto al saldo per un totale di € 28.730,65 (di cui € 6.900,83 per interessi e € 4.944,71 per rivalutazione monetaria); nonché al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.500,00 per il primo grado di giudizio e in € 2.000,00 per l'appello, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei legali antistatari per un totale di € 5.106,92 (di cui € 805,00 per ritenuta d'acconto).

Per quanto riguarda il titolo di cui al n. 3) dell'elenco in premessa, si specifica che nel corso della causa in appello descritta al paragrafo che precede (R.G. 692/2011 – cont. 373/06/GA/LO), la Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro, nominava consulente tecnico d'ufficio, dott. C. A., per il quale liquidava un compenso pari ad € 580,00, oltre accessori come per legge, giusta Decreto di liquidazione n. 1500/2016 (sopra individuato al n. 6), per un totale di € 735,90 (di cui € 116,00 per ritenuta d'acconto), come da nota spese.

Tanto premesso, si ritiene opportuno procedere con la presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dai descritti titoli, il cui ammontare complessivo, all'esito dell'istruttoria preliminare, risulta di €45.971,44=, così suddiviso:

- a) € 24.397,20= per sorte capitale;
- b) €7.471,34= per interessi legali;
- c) € 5.398,74= per rivalutazione monetaria;
- d) € 8.704,16= per titolo di spese legali.



4

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso' C.R.A. 66.6. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente ad interim del Servizio programmazione, controlli e archivi

Dott.ssa Anna De Domizio

Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

K Assessore Avv. Raffaela Piemontese

THE STATE OF THE S

1	arra Dariana	10	2017 n	
1	egge Regiona	11e	2017, n.	

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante da: 1) sentenza n. 131/2017 Tribunale di Bari – sezione lavoro "Santorsola" (cont. 1192/11/FO); 2) sentenza n. 284/2016 C.d.A. di Lecce – Sez. Distacc. Taranto "Colucci" (cont. 373/06/GA/LO); 3) decreto di liquidazione C.T.U. n. 1500/2016 C.d.A. di Lecce – Sez. Distacc. Taranto "Dr. Cerabino" (cont. 373/06/GA/LO).

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lqs. 23 giugno 2011 n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 45.971,44= derivante da:

- 1) sentenza esecutiva n. 131/2017 Tribunale di Bari sezione lavoro "S. N." (cont. 1192/11/FO) per un totale complessivo di € 7.261,12, di cui € 3.375,24 per sorte capitale, € 570,51 per interessi e € 454,03 per rivalutazione, € 2.861,34 per spese legali (compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto);
- 2) sentenza n. 284/2016 C.d.A. di Lecce Sez. Distacc. Taranto "C. N." (cont. 373/06/GA/LO) per un totale complessivo di € 37.974,42, di cui € 16.885,11, per sorte capitale, € 6.900,83 per interessi e € 4.944,71 per rivalutazione monetaria, € 2.701,62 per oneri riflessi a carico del datore di lavoro, € 1.435,23 per IRAP, € 5.106,92 per spese legali (compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto);
- 3) decreto di liquidazione C.T.U. n. 1500/2016 C.d.A. di Lecce Sez. Distacc. Taranto "Dr. C. A." (cont. 373/06/GA/LO) per un totale complessivo di € 735,90 (compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto);

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € 24.397,20= a titolo di sorte capitale alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, Capitolo 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso';
- € 7.471,34= a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , Capitolo cap. n. 1315 'Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi';
- € 5.398,74= a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"
- € 8.704,16= a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

